Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 6 settembre 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1976, n. **622**.

Modificazioni alle circoscrizioni della Marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio circondariale marittimo di S. Benedetto del Tronto viene elevato a capitaneria di porto ed assume la denominazione di capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto.

Art. 2.

La tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, nella parte concernente

la direzione marittima di Ancona è variata in conformità della tabella *A*, unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 3.

L'ufficio circondariale marittimo di Mazara del Vallo viene elevato a capitaneria di porto ed assume la denominazione di capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Art. 4.

La tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 125, nella parte concernente la direzione marittima di Palermo è variata in conformità della tabella *B*, unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — GIOIA — BONIFACIO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 114

TABELLA *A*

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
		Direzione marittima di Ancona			
Pescara	Ortona	Dalla foce del Saccione escluso al fosso Petraro	Termoli Vasto	Marina di San Vito Francavilla a Mare	L'Aquila - Campobasso - Chieti - Pescara - Teramo
		Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa	Giulianova	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro (Col.)	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa		Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giorgio	Ascoli Piceno
Ancona		Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa	Senigallia	Porto Civitanova Porto Recanati Numana Falconara Mar.	Macerata - Ancona - Perugia
Rimini	Pesaro	Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo	Fano	Marotta Gabicce a Mare	Forlì - Pesaro
		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione Viserba Bellaria	

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

Direzione marittima di Palermo

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sotto indicate
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del Dirillo a Palma di Montechiaro inclusa	Gela	Marina di Palma di Montechiaro	Agrigento Caltanissetta
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del fiume Belice, comprese le isole di Lampedusa e Linosa	Sciacca Lampedusa (isola)	Siculiana Marina Porto Palo di Menfi Linosa (isola)	
Mazara del Vallo . . .		Dalla foce del fiume Belice a Punta Torrazza		Marinella	Trapani, limitatamente ai comuni di: Campobello di Mazara - Castelvetrano - Gibellina - Mazara del Vallo - Partanna - Poggioreale - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Vita
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Trapani, esclusi i comuni di: Campobello di Mazara - Castelvetrano - Gibellina - Mazara del Vallo - Partanna - Poggioreale - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Vita
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi e Pantelleria	Pantelleria	Favignana (isola) Marettimo (isola) Levanzo (isola) Bonagia S. Vito lo Capo Castellammare del Golfo	
Palermo		Da Balestrate incluso a Sant'Elia escluso		Balestrate Terrasini Isola delle Femmine - Mondello Ustica (isola)	Palermo
	Termini Imerese	Da Sant'Elia incluso alla foce del fiume Polline		Porticello Solanto Trabia Cefalù	

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **623.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università degli studi di Modena, adottate rispettivamente in data 7 maggio 1975 e 4 giugno 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza e del senato accademico dell'Università degli studi di Roma, adottato rispettivamente in data 22 ottobre 1975 e 20 gennaio 1976;

Considerato che le delibere degli organi accademici dei due atenei sopracitate riprendono una proposta già formulata in delibere precedenti;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto italiano II della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, in considerazione della particolare situazione in cui versa l'insegnamento delle discipline storico-giuridiche e segnatamente della storia del diritto italiano, la cui cattedra è stata triplicata con conseguente accresciuto impegno didattico;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia del diritto italiano II della facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Modena hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di giurisprudenza;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Luisa Bussi e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di storia del diritto italiano II della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma;

Considerato che il consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma nella seduta del 17 dicembre 1973 ha riconosciuto l'affinità tra gli insegnamenti di storia dei trattati e politica internazionale e storia del diritto italiano;

Ravvisata pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla cattedra di storia del diritto italiano II della facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Roma.

La dott.ssa Luisa Bussi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra di storia del diritto italiano II della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. **624.**

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 4. — « La durata della Società, di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583, è prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040 ».

Art. 23. — « Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo è assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal consiglio stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1976, n. **625**.

Modificazioni allo statuto e al regolamento della fondazione « Adolfo Carmine », in Firenze.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni allo statuto e al regolamento della fondazione « Adolfo Carmine », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **626**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Secondino vescovo, in Troia.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Troia 1° gennaio 1972, integrato con postille datate 12 settembre 1974, 20 gennaio, 20 maggio e 28 ottobre 1975, e con dichiarazione 20 gennaio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Secondino vescovo, in Troia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **627**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Modugno.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 12 ottobre 1974, integrato con postilla aggiuntiva e dichiarazione embrame del 25 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Modugno (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **628**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in L'Aquila.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di L'Aquila 19 marzo 1973, integrato con tre dichiarazioni, una di pari data e le altre datate 16 maggio 1974 e 15 settembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in località Pile Alto del comune di L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **629**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gerardo Maiella, in Gallipoli.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gallipoli 27 febbraio 1974, integrato con due dichiarazioni, una del 31 ottobre stesso anno e l'altra del 12 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Gerardo Maiella, in Gallipoli (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **630**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Associazione cattolica Maria SS. dei miracoli », in Alcamo.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Associazione cattolica Maria SS. dei miracoli », in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976.

Nomina di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 11 settembre 1975, n. 1999, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale e dei relativi supplenti nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il triennio 1976-1978;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 9 dicembre 1975 redatto dalla commissione elettorale centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975;

Considerato che con decorrenza 1° luglio 1976 il consigliere di amministrazione rappresentante del personale Michele Apolito sarà collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976 è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, il macchinista Ciro Angrisani, membro supplente del consiglio medesimo.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente articolo, è nominato membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, il macchinista Giuseppe Minutoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1976

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 24 Trasporti, foglio n. 155

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Riconoscimento ai fini comunitari dell'Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l., in Cattolica, quale organizzazione produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972 recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 11 novembre 1975, con la quale l'Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l., con sede in Cattolica, via A. Costa n. 63, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2142/70;

Considerato che detta organizzazione risulta essere regolarmente costituita in data 9 dicembre 1972;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta organizzazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta organizzazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione in data 19 novembre 1975 della capitaneria di porto di Rimini nella quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 27 novembre 1975, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 2142/70;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 2142/70 del 20 ottobre 1970, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti per la pesca costiera locale denominata Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l., con sede in Cattolica, via A. Costa n. 63.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Riconoscimento ai fini comunitari della Soc. coop. a r.l. Europesca, in Trapani, quale organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972 recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure pre il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 11 giugno 1975, con la quale l'organizzazione Soc. coop. a r.l. Europesca, con sede in Trapani, via Libica, lotto n. 45 del nucleo industriale, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2142/70;

Considerato che detta organizzazione risulta essere regolarmente costituita in data 17 febbraio 1969;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta organizzazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta organizzazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione in data 11 giugno 1975 della capitaneria di porto di Trapani nella quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda della menzionata organizzazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 27 novembre 1975, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata organizzazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 2142/70;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale Soc. coop. a r.l. Europesca, con sede in Trapani, via Libica, lotto n. 45 del nucleo industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: GIOIA

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1976.

Riconoscimento ai fini comunitari dell'Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Soc. coop. a r.l., in Viareggio, quale organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972 recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 10 luglio 1975, con la quale l'Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Soc. coop. a r.l., con sede in Viareggio, via Coppino n. 203, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) numero 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 11 febbraio 1972;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 3 ottobre 1975 della capitaneria di porto di Viareggio sulla domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta del 27 novembre 1975, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera, denominata Associazione produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Soc. coop. a r.l., con sede in Viareggio, via Coppino n. 203.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: GIOIA

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1976.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo di Gioia ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo di Gioia » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 agosto 1975;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del comitato nazionale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo di Gioia » comprende per intero i territori comunali dei seguenti comuni:

In provincia di Bari:

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Conversano, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Noci, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Turi e Castellana Grotte.

In provincia di Taranto:

Laterza e Mottola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 luglio 1976
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 77

(9608)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti 6 luglio 1973 e 13 agosto 1974, recanti disposizioni relative ai termini ed alle modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 14 luglio 1973 e n. 222 del 26 agosto 1974;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1975, emanato di concerto con il Ministro per le finanze recante norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 222 del 21 agosto 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 1160/76 del consiglio dal quale, a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, scaturisce la necessità di apportare le conseguenti modifiche dei citati decreti 6 luglio 1973 e 13 agosto 1974;

Considerata l'opportunità di provvedere alle predette modifiche inserendole in nuove disposizioni applicative che concernono l'intera materia delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli, e ciò per facilitarne la consultazione da parte degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia, prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, delle uve raccolte nella vendemmia di ciascun anno e dei prodotti vinicoli da esse ottenuti (denuncia di produzione) deve essere compilata sui modelli conformi agli annessi A/1 e A/2 per tutte le provincie della Repubblica, ad eccezione della provincia di Chieti, per la quale va compilata sui modelli annessi A/3 e A/4.

La denuncia, prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, dei prodotti vinicoli ottenuti dalla vinificazione di uve raccolte nelle vendemmie anteriori a quelle di cui al precedente comma (denuncia di giacenza) deve essere redatta sui modelli annessi B/1 e B/2 per tutte le provincie della Repubblica.

Art. 2.

La denuncia di produzione, che deve essere presentata entro il 29 novembre di ciascun anno, deve riferirsi:

ai vini prodotti con uve di propria produzione od acquistate, compresi quelli già consumati od a qualsiasi titolo ceduti precedentemente alla denuncia, distinti a seconda che si tratti di vini ottenuti da uve da vino o da uve da tavola;

ai mosti prodotti con uve di propria produzione od acquistati, non ancora trasformati in vini all'atto della denuncia, compresi quelli ceduti a qualsiasi titolo precedentemente alla denuncia, distinti a seconda che si tratti di mosti ottenuti da uve da vino o da uve da tavola;

ad uve detenute come tali all'atto della denuncia, destinate alla vinificazione, distinguendo quelle da vino da quelle da tavola.

Per le denunce presentate nella provincia di Chieti vanno anche indicate, per le uve da vino, per le uve « Regina e Regina dei vigneti » e per le altre uve da tavola, le rispettive superfici e produzioni.

I produttori viticoltori — intendendosi per tali i produttori agricoli singoli ed associati — che nella stessa vendemmia hanno trasformato in mosto o in vino uve di propria produzione o le detengono all'atto della denuncia per destinarle alla vinificazione e che hanno anche trasformato in mosto o in vino uve acquistate o le detengono all'atto della denuncia per la vinificazione, devono compilare due distinti modelli:

nel primo caso, il modello A/1 e, per la provincia di Chieti, il modello A/3;

nel secondo caso, il modello A/2 e, per la provincia di Chieti, il modello A/4.

Nella denuncia di produzione, i produttori viticoltori dovranno dichiarare anche tutta la superficie vitata coltivata, distinta per uve da vino e uve da tavola. Tale obbligo sussiste anche per gli enti associativi relativamente alle superfici degli associati. Nei casi di associati che conferiscono parte della loro produzione, il viticoltore associato, eventualmente tenuto alla denuncia per la parte non conferita, deve omettere di indicare nel modello della denuncia la superficie vitata.

I produttori non viticoltori — intendendosi per tali le persone fisiche e giuridiche titolari di imprese commerciali od industriali vinicole — per il caso che procedano alla trasformazione in mosto o in vino di uve di propria produzione devono compilare per la denuncia delle quantità ottenute, il modello A/1 e, per la provincia di Chieti, il modello A/3. Quando trasformano in mosto o in vino uve acquistate — delle quali va indicata la provenienza — devono compilare il modello A/2 e, per la provincia di Chieti, il modello A/4.

Art. 3.

La denuncia di giacenza, che deve essere presentata entro il 6 settembre di ciascun anno, deve riferirsi ai quantitativi di prodotti vinicoli detenuti alla mezzanotte del 31 agosto dello stesso anno. I quantitativi di prodotti venduti e viaggianti alla mezzanotte del 31 agosto devono essere denunciati dall'acquirente.

I produttori viticoltori, che alla predetta data del 31 agosto, detengono prodotti vinicoli provenienti parte dalla trasformazione di uve di propria produzione e parte dalla trasformazione di uve acquistate o di prodotti vinicoli acquistati, devono compilare due distinti modelli:

per il primo caso, il modello B/1;

per il secondo caso, il modello B/2.

Il produttore non viticoltore, che alla mezzanotte del 31 agosto, detiene prodotti vinicoli provenienti dalla trasformazione di uve proprie deve utilizzare, in tal caso, per la denuncia, il modello B/1. Deve, invece, utilizzare il modello B/2 per i prodotti vinicoli acquistati o provenienti dalla trasformazione di uve o mosti acquistati.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo hanno vigore à partire dalla denuncia delle giacenze al 31 agosto 1977.

Art. 4.

Le denunce di produzione e quelle di giacenza di cui ai precedenti articoli, che devono essere espresse in ettolitri per i vini e, per le uve e per i mosti, in ettolitri di vino ottenibili, vanno redatte in quadruplice copia, di cui una per il comune, una per l'istituto di vigilanza delle repressioni frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste ed una per l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competenti per territorio. La quarta copia deve essere conservata dall'interessato. Esse devono essere presentate, con riferimento al territorio comunale dove sono ubicati i locali di vinificazione, per la denuncia di produzione, e quelli di deposito per la denuncia di giacenza.

Per la provincia di Chieti, il comune competente a ricevere le denunce è quello indicato nel comma precedente, tranne che per i prodotti vinicoli ottenuti dalle uve varietà « Regina » e « Regina dei vigneti », per le quali entrambe le denunce (produzione-giacenza) devono essere presentate nel comune nei cui territori le uve sono state prodotte.

Le denunce di produzione dei vini ottenuti dalle uve da tavola ivi compresi quelli ottenuti dalle varietà « Regina (o Pergolone) e Regina dei vigneti » nella provincia di Chieti, per le quantità comprese o eccedenti quelle normalmente vinificate, debbono essere presentate subito dopo la vinificazione.

Le predette quattro copie vanno presentate tutte al comune di competenza, che tratterrà la copia per sé e restituirà all'interessato, con il proprio visto di ricevuta, la copia che deve essere da questi conservata, e provvederà a trasmettere le altre due copie, all'istituto di vigilanza delle repressioni frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali, non oltre il 9 settembre, quelle delle giacenze, e nell'ordine di data di presentazione, a partire dal 1° settembre ed entro e non oltre il 10 dicembre, per quelle di produzione.

Il comune, nel restituire timbrata per ricevuta la copia all'interessato, annoterà in appositi elenchi gli estremi della denuncia.

Art. 5.

I produttori viticoltori che si trovano nella condizione di cui all'art. 8, lettera *a*), del decreto ministeriale 22 maggio 1975, citato in premessa, se non tengono il prescritto registro di carico e scarico, devono compilare l'apposito prospetto C riportato nel retro della quarta copia, ad essi restituita dal comune, delle denunce di produzione e di giacenza.

Art. 6.

I decreti ministeriali 6 luglio 1973 e 13 agosto 1974, indicati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

PROVINCIA ______________ DENUNCIA N. ____________ Mod. A/1

Comune ______________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

Denunciante...
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di.. (Prov.........................)

Frazione.................................. Via.. N.................

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

Impianti per	coltura principale		coltura secondaria	
	in produzione	non in produzione	in produzione	non in produzione
Uva da vino				
Uva da tavola				

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a	PRODUZIONE TOTALE	PRODUZIONE TOTALE
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)	"denominazione di origine controllata" (c)	(d)	(e)
A) VINO: (1)					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90): (2)					
- bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (3) (espressa in vino, coefficiente 0,65)					
D) MOSTO MUTO: (2) (espresso in vino, coefficiente 0,90)					
E) MOSTO CONCENTRATO (2) (espresso in vino X 3)					
TOTALE					

(1) - Per "vino" intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcoolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale, compresa la quota già consumata o venduta, ottenuta con uve proprie.

(2) - Nelle voci "mosto", "mosto muto", "mosto concentrato" devono essere indicati le relative quantità non ancora trasformate in vino al l'atto della denuncia, nonchè quelle cedute prima della denuncia stessa.

(3) - Devono essere indicati tutti i quantitativi di uve detenute alla presentazione della denuncia se destinate alla vinificazione.

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat... nel Comune di ....

(Prov.........................) Frazione.................................. Via.. N............

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.................li.............. 19....

Presentata il........................... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N.................

DENUNCIA N..........

Il Sig... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data...................

Mod. A/1
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - **SUPERFICIE A VITE**: vanno indicate le superfici vitate espresse in ettari, distinte per uva da vino e da tavola, indicando separatamente quelle in coltura principale e quelle in coltura secondaria, e per ciascuna coltura le superfici "in produzione" e " non in produzione ".

II - **VINO**: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini "a denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- *Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino, ivi compresi i* "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"<u>VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA</u>": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è *stato* prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o " vini a denominazione di origine controllata".

"<u>VINO DA TAVOLA</u>": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15° ; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

Mod. A/B

PROVINCIA ____________ DENUNCIA N. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI
(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di ....(Prov. ....)
Frazione ....Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ altri ☐
(barrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro, indicando l'azienda o le ditte fornitrici di uve, domicilio o sede sociale, provincia e comune di provenienza, e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola.

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata"	PRODUZIONE TOTALE	PRODUZIONE TOTALE
	fino a 13° (a)	oltre 13° fino a 17° (b)	(c)	(d)	(e)
A) VINO: (1) - bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90): (2) - bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (3) (espressa in vino, coefficiente 0,65)					
D) MOSTO MUTO: (2) (espresso in vino, coefficiente 0,90)					
E) MOSTO CONCENTRATO: (2) (espresso in vino X 3)					
TOTALE					

(1) - Per "vino" intendesi sia il prodotto svecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcoolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale, compresa la quota già consumata o venduta, ottenuta con uve proprie.

(2) - Nelle voci "mosto", "mosto muto", "mosto concentrato" devono essere indicate le relative quantità non ancora trasformate in vino all'atto della denuncia, nonchè quelle cedute prima della denuncia stessa.

(3) - Devono essere indicati tutti i quantitativi di uve detenute alla presentazione della denuncia se destinate alla vinificazione.

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat..... nel Comune di ....
(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19.....

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Sig. .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/2
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata" con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uva da vino, ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. d'ordine	Aziende o ditte fornitrici di uva	Domicilio o sede sociale	Provincia (sigla)	Comune	Quantità (Q.li)		Varietà dell'uva da tavola
					uva da vino	uva da tavola	

Mod. A/B

PROVINCIA DI CHIETI DENUNCIA N. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE N. 134/62 - N. 1136/76 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto o in vino)

Denunciante ....
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)
Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

impianti per	coltura principale		coltura secondaria		N O T E
	in produzione	non in produzione	in produzione	non in produzione	
UVE DA VINO (escluse "Regina e Regina dei Vigneti")					
UVE REGINA E REGINA DEI VIGNETI					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata" (c)	PRODUZIONE TOTALE (d)	PRODUZIONE TOTALE (e)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)			
A) VINO: (1)					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90): (2)					
- bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (3) (espresso in vino, coefficiente 0,65)					
D) MOSTO MUTO: (2) (espresso in vino, coefficiente 0,90)					
E) MOSTO CONCENTRATO: (2) (espresso in vino X 3)					
TOTALE					

(1) - Per "vino" intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcoolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale, compresa la quota già consumata o venduta, ottenuta con uve proprie.

(2) - Nelle voci "mosto", "mosto muto", "mosto concentrato" devono essere indicate le relative quantità non ancora trasformate in vino al l'atto della denuncia, nonchè quelle cedute prima della denuncia stessa.

(3) - Devono essere indicati tutti i quantitativi di uve detenute alla presentazione della denuncia se destinate alla vinificazione.

III - UVE DA TAVOLA: PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

Per la produzione e le quantità vinificate delle uve da tavola va compilato lo specchio a tergo del modello con i dati specifici riguardanti le varietà "Regina e Regina dei Vigneti".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat........ nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19.....

IL DENUNCIANTE

Presentata il ....

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Sig. .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.......

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

[illegible]

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - SUPERFICIE A VITE: distinte per uve da vino, Regina e Regina dei vigneti, altre uve da tavola; separatamente in coltura principale e in coltura secondaria, e per ciascuna coltura "in produzione" e "non in produzione".

- Gli Enti Associativi (Cantine Sociali ed Enopoli) dovranno dichiarare le superfici vitate di tutti i loro aderenti, comprese quelle degli associati che conferiscono parte del loro prodotto.
- I Viticoltori devono denunciare tutta la superficie vitata; se aderiscono però ad un Ente Associativo devono omettere di indicare i dati della superficie coltivata, annotando sulla dichiarazione nella parte "Note" dello specchio I quanto segue: "superficie già dichiarata all'Ente Associativo (Cantina Sociale di...... o Enopolio di ....)".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- nella colonna (a) vanno denunciati tutti "i vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°;
- nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°;
- nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione;
- nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati;
- nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°, tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole della Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

III - UVE DA TAVOLA : PRODUZIONE E QUANTITA' VINIFICATA

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (q.li)	QUANTITA' VINIFICATA (q.li)		
		entro il limite fissato (1)	sopra il limite fissato (1)	TOTALE
- UVA REGINA E REGINA DEI VIGNETI - ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

PROVINCIA DI CHIETI DENUNCIA N.______________ Mod. A/4 (prima parte)

Comune ______________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

Denunciante..

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di..(Prov..............................)

Frazione...Via..N............................

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ altri ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciate)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro che concerne l'indicazione delle aziende o ditte fornitrici di uve, domicilio o sede sociale, provincia e comune di provenienza, e separatamente le quantità acquistate di uva da vino e da tavola, e per l'uva da tavola, dati specifici riguardanti la varietà "Regina e Regina dei Vigneti".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata" (c)	PRODUZIONE TOTALE (d)	PRODUZIONE TOTALE (e)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)			
A) VINO: (1)					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90): (2)					
- bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (3) (espressa in vino, coefficiente 0,65)					
D) MOSTO MUTO: (2) (espresso in vino, coefficiente 0,90)					
E) MOSTO CONCENTRATO: (2) (espresso in vino X 3)					
TOTALE					

(1) - Per "vino" intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcoolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale, compresa la quota già consumata o venduta, ottenuta con uve proprie.

(2) - Nelle voci "mosto", "mosto muto", "mosto concentrato" devono essere indicati le relative quantità non ancora trasformate in vino all'atto della denuncia, nonchè quelle cedute prima della denuncia stessa.

(3) - Devono essere indicati tutti i quantitativi di uve detenute alla presentazione della denuncia se destinate alla vinificazione.

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....

(Prov..........................) Frazione.............................. Via ....N...........................

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.............................il..............19....

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N......................

DENUNCIA N.........

Il Sig.. ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/4
(retro)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						"UVE "REGINA E REGINA DEI VIGNETI"				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "Uve da Tavola".

Mod. A/4
(parte seconda)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA: vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Per le "uve da tavola" oltre l'indicazione della quantità acquistata di "uva da vino" e "altre uve da tavola", vanno indicati per le "uve Regina e Regina dei vigneti" alcuni dati specifici:

- tutta la superficie coltivata ad "uva Regina e Regina dei vigneti" dalla azienda o ditta fornitrice;
- tutta l'uva prodotta su quella superficie;
- la quantità acquistata e vinificata di quelle varietà, entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
- le quantità acquistate e vinificate di quelle varietà, oltre il limite fissato di cui sopra.

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione ottenuta da uva da vino, ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

PROVINCIA ____________ Modello B/1

Comune ____________ DENUNCIA N. ________

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E DI PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19.....
(Reg. ti C.E.E. n. 134/62 - n. 1136/70 e successive modifiche)

PRODUTTORI - VITICOLTORI
(Coloro che trasformano in mosto o vino uve di produzione propria)

Denunciante ____________________________________
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di ____________ (Prov. ____________)

Frazione ____________ Via ____________ N. ________

QUALIFICA: Viticoltore ☐ Cantina sociale ☐ Enopolio ☐

(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo)

PRODOTTO	VINI DA TAVOLA (HL)		VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (hl.) (c)	PRODUZIONE TOTALE (hl.) (d)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)		
A) Vini rossi e rosati (compresi mosti, ecc.) (1)				
B) Vini bianchi (compresi mosti, ecc.) (1)				
C) Vini spumanti				
D) Vini liquorosi				
TOTALE				

E) VINI AROMATIZZATI HL. ________

(1) Sono compresi il "mosto muto" il "filtrato dolce" il "mosto concentrato" il "mosto cotto". Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat nel Comune di ____________

(Prov. di ________) Frazione ____________ Via ____________ N. ________

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

____________ li ____________ 19______

Presentata il ____________

Ricevuta N. ____________

IL DENUNCIANTE

____

....

DENUNCIA N. ________

Il Sig. ____________ ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31/8/19______

Data: ____________ L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/1
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nella colonna (a) vanno denunciati:
  - tutti i "vini da tavola", compresi vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata".
- Nella colonna (b) devono risultare:
  - i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

Nella colonna (d) devono essere indicate le giacenze di vino e di altri prodotti vinicoli, ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola esclusi soltanto i vini aromatizzati.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

PROVINCIA ______________

Mod. B/2

Comune ______________

DENUNCIA N. ______

DENUNCIA DELLE GIACENZE DI VINO E DI PRODOTTI VINICOLI AL 31 AGOSTO 19

(Reg. C.E.E. n. 134/62 - n. 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(Coloro che trasformano in mosto o in vino uve acquistate e che detengono anche altri vini e mosti eventualmente acquistati)

Denunciante ______________________________

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di ______________ (Prov. ______________)

Frazione ______________ Via ______________ N. ______

QUALIFICA: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altre qualifiche ☐

(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	VINI DA TAVOLA (Hl.)		VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (Hl.)	PRODUZIONE TOTALE (Hl.)
	Fino a 15° (a)	Oltre 15° fino a 17° (b)	(c)	(d)
VINI ITALIANI E ALTRI PAESI CEE				
A) Vini rossi e rosati (Compresi i mosti, ecc.) (1)				
B) Vini bianchi (Compresi i mosti, ecc.) (1)				
C) Vini spumanti				
D) Vini liquorosi				
VINI IMPORTATI DA PAESI EXTRA CEE				
A) Vini rossi e rosati (Compresi i mosti, ecc.) (1)				
B) Vini bianchi (Compresi i mosti, ecc.) (1)				
C) Vini spumanti				
D) Vini liquorosi				
TOTALE				

E) VINI AROMATIZZATI Hl. ______

(1) - Sono compresi il "mosto muto" il "filtrato dolce" il "mosto concentrato", il "mosto cotto". Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat nel Comune di ______________

(Prov. di ______________) Frazione ______________ Via ______________ N. ______

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

______________ li ______________ 19 ______

Presentata il ______________

Ricevuta n. ______________

IL DENUNCIANTE

____

....

Il Sig. ______________ ha consegnato modulo di denuncia delle giacenze di vino e prodotti vinicoli al 31/8/19 ______

Data ______________

L'UFFICIO RICEVENTE

____

Mod. B/2
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

- Nella colonna (a) vanno denunciati:
  - tutti i "vini da tavola," compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata".
- Nella colonna "b" devono risultare:
  - i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata" con gradazione alcolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) devono essere indicate tutte le giacenze di vino e di altri prodotti vinicoli ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati.

DEFINIZIONI:

"Produttore non viticoltore": sono considerati tali le persone fisiche o giuridiche che hanno disposto dell'uva, del mosto e del vino ottenuti trasformando o facendo trasformare uva acquistata.

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le provincie di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno)
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III)
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi, e Pelagie).

I "vini atti a diventare "vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

VINO DA TAVOLA: il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

GIACENZE AL 31 AGOSTO 197...

Vino — hl. ....

Mosto — hl. ....

PRODUZIONE ANNO 197...

Uva prodotta — q.li ....

Vino ottenuto — hl. ....

Mod. C
(retro Mod. A/1 e A/3)
(retro Mod. B/1)
(sempre nella quarta copia)

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO

(Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/5/1975)

PROVINCIA ....

DENUNCIANTE ....

Con Domicilio nel Comune di ....

Frazione .... Via .... N. ....

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... lì ....
(Timbro)
Firma

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... lì ....
(Timbro)
Firma

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... lì ....
(Timbro)
Firma

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o Documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominazione di origine controllata (hl.)		NOTE
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
		A RIPORTARE												

VIDIMAZIONE COMUNE

Data ....
Numero ....
Timbro

(9926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 agosto 1976, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 685.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2846/M)

MINISTERO DEL TESORO

***Diciottesima estrazione* per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954**

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 3ª, 6ª, 19ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 31ª, 33ª, 34ª, 35ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 49ª e 52ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Il giorno 11 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciottesima estrazione di cinque serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 2 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,10	841,10	840,90	841,10	841,10	841,05	841 —	841,10	841,10	841,10
Dollaro canadese	859,90	859,90	860 —	859,90	860,20	859,95	860,35	859,90	859,90	859,90
Franco svizzero	340,02	340,02	339,50	340,02	339,95	340,65	339,70	340,02	340,02	340 —
Corona danese	138,99	138,99	139,10	138,99	138,95	138,98	139 —	138,99	138,99	138,98
Corona norvegese	152,82	152,82	152,80	152,82	152,80	152,80	152,85	152,82	152,82	152,80
Corona svedese	191,24	191,24	191,40	191,24	191,20	191,20	191,30	191,24	191,24	191,20
Fiorino olandese	319,20	319,20	319,10	319,20	319,20	319,15	319,10	319,20	319,20	319,20
Franco belga	21,67	21,67	21,67	21,67	21,66	21,65	21,67	21,67	21,67	21,65
Franco francese	170,70	170,70	170,30	170,70	170,60	170,65	170,68	170,70	170,70	170,70
Lira sterlina	1491,70	1491,70	1492,50	1491,70	1491,65	1491,70	1491,65	1491,70	1491,70	1491,70
Marco germanico	333,43	333,43	333,50	333,43	333,24	333,40	333,28	333,43	333,43	333,40
Scellino austriaco	47,08	47,08	47 —	47,08	47,05	47,08	47,06	47,08	47,08	47,05
Escudo portoghese	27,05	27,05	27 —	27,05	27,02	27,05	27,04	27,05	27,05	27,05
Peseta spagnola	12,385	12,385	12,39	12,385	12,37	12,37	12,38	12,385	12,385	12,38
Yen giapponese	2,915	2,915	2,92	2,915	2,915	2,91	2,9155	2,915	2,915	2,91

Media dei titoli del 2 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,600
» 5 % (Ricostruzione)	95,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,800
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	85,345
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,225
» » 9 % 1980	90,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,05
Dollaro canadese	860,125
Franco svizzero	339,86
Corona danese	138,995
Corona norvegese	152,835
Corona svedese	191,27
Fiorino olandese	319,15
Franco belga	21,67
Franco francese	170,69
Lira sterlina	1491,675
Marco germanico	333,355
Scellino austriaco	47,07
Escudo portoghese	27,045
Peseta spagnola	12,382
Yen giapponese	2,915

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto amministrativo (seconda cattedra) e di economia politica (seconda cattedra) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo (seconda cattedra);
2) economia politica (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9904)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli morenici mantovani del Garda», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 agosto 1976, all'art. 2, primo comma, dell'allegato disciplinare di produzione, dove è scritto: «*Rossanella*: 20-50 per cento», leggasi: «*Rondinella*: 20-50 per cento»

(9957)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 agosto 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa (Caserta), in amministrazione straordinaria, il dottor Eraldo Candura è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9874)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Busalla

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 luglio 1976, n. 2046, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Busalla (Genova).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9804)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 40, contenente norme di avanzamento per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, recante aumenti di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza negli anni dal 1971 al 1977;

Visto il decreto interministeriale n. 123390/330 in data 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1971, registro n. 51 Finanze, foglio n. 13, che stabilisce l'aliquota del personale sottufficiale e truppa destinata al contingente di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza di:

a) cinquecentottanta allievi per il contingente ordinario;
b) cinquanta allievi per il contingente di mare ripartiti tra le seguenti categorie di specializzazione:

servizi nautici: n. 25;
servizi macchina e scafo: n. 15;
servizi telecomunicazioni e scoperta: n. 10.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale;
un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una prova orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;
non abbiano superato il 35° anno di età;
non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

I concorrenti per il contingente di mare debbono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi:

a) per la categoria « servizi nautici »:

maturità tecnica nautica - indirizzo capitani;
padrone marittimo per il traffico. e per la pesca;

b) per la categoria « servizi macchina e scafo »:

maturità tecnica nautica - indirizzo macchinisti;
maturità tecnica nautica - indirizzo costruttori;
meccanico navale;

c) per la categoria « servizi telecomunicazioni e scoperta »:

apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore ed elettromeccanico;
radiotelegrafista di bordo;
montatore o riparatore di apparecchi radiografici e televisivi.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, che partecipano al concorso ai sensi del precedente punto 1), possono concorrere per i posti riservati a tale contingente per la. categoria corrispondente alla specializzazione di cui sono in possesso, anche se non muniti dei diplomi di specializzazione di cui sopra.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, specializzati furieri, possono concorrere per la categoria « servizi nautici ».

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando generale della guardia di finanza, al quale sarà presentata o fatta pervenire:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio e, per i concorrenti per il contingente di mare, diploma di cui sono in possesso;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia;

l) lingua estera o lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

Il concorrente che sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare:

grado, eventuale categoria di specializzazione (per il contingente di mare), cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio;

lingua estera o lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami;

eventuali procedimenti penali pendenti.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte dai comandi della guardia di finanza e stese su modello conforme a quello stabilito dal comando generale stesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella guardia di finanza sono trasmesse dai comandi di Corpo al comando generale entro il termine da questo stabilito, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio espresso in sede di visita medica, qualora il concorrente ne faccia richiesta scritta all'atto della comunicazione, è soggetto a revisione da parte di una commissione costituita da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando generale della guardia di finanza.

Nel caso in cui il partecipante al concorso abbia chiesto di essere ammesso a giudizio di revisione, lo stesso comando generale, qualora ritenga ciò necessario per l'emissione del suddetto giudizio, provvederà a convocarlo per ulteriori accertamenti, comunicandone al medesimo la sede e la data.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a metri 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanza di denti e protesi fisse estetiche purchè la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;
schermografico;
oftalmico;
esame dell'urina.

I concorrenti che siano risultati idonei agli accertamenti medici predetti saranno avviati, a cura dei comandi di gruppo della guardia di finanza nella cui circoscrizione essi risiedono, presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi per essere sottoposti all'esame sierologico del sangue per l'accertamento della lue, che, se positivo, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concoro.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto esame può essere effettuato presso gli ospedali militari.

Art. 8.

I concorrenti giudicati idonei in sede di visita medica o che abbiano ottenuto la revisione del giudizio di inidoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo nella data e nelle sedi che saranno rese note agli interessati all'atto della comunicazione del giudizio di visita medica o di quello di revisione

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati composti da ufficiali del Corpo che saranno nominati con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio delle prove scritta e orale è composta da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;
due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;
due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 10.

Il concorrente riconosciuto idoneo in base al precedente art. 9 è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;
due ufficiali inferiori della guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 9, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12.

Art. 12.

La commissione di cui all'art. 9 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per ciascuna categoria di specializzazione del contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 9, eventualmente così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare e al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi; nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico e al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva; per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della guardia di finanza come allievo.

Entro il 15 agosto 1977 il concorrente deve presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza l'originale del diploma del titolo di studio o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autentica entro il 30 settembre 1977.

In caso di smarrimento, del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 30 settembre 1977, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 gennaio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza, ammessi al concorso, perdono il grado.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 15.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera personale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento; gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 16.

I concorrenti, che non siano in servizio nella guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *c*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di color giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per consulti o interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza sia stato disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 295

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
(compilare in stampatello o a macchina
in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il . . . . domiciliato a . . . . . (provincia . . .) in via o piazza . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di . . allievi sottufficiali della guardia di finanza - contingente (2) . . . categoria di specializzazione (3) . . al 52° corso.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di aver conseguito il diploma di . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . o ufficio leva di . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di . . . . . . (6) . . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione . . . . . (7) . . . . . .;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli (8):

. . . .;
. . . .;

i) che la propria famiglia risiede a . . . . . . (provincia . . . .) via o piazza . . . . n. . .

Chiede di essere sottoposto alla prova di esame relativa alle seguenti lingue estere (9):

. . . .;
. . . .

Allega, debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico (10).

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (11) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) Qualora il candidato intenda concorrere per i posti riservati al contingente di mare, indicare la specializzazione.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(7) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, scuola militare, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica: impiegato, allievo comandante di squadra, soldato, ecc.

(8) Indicare gli eventuali titoli di cui all'art. 12 del bando di concorso dei quali il candidato sia in possesso.

(9) Indicare, qualora il candidato intenda sostenere la prova di lingua estera di cui all'art. 11 del bando di concorso, la lingua o le lingue prescelte.

(10) Il candidato potrà ritirare il modello meccanografico presso qualsiasi comando della guardia di finanza.

(11) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombiéres.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la triplice alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana: il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale; le regioni, le provincie, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine e longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, ruscello, laghi; mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti: del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura di numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma, la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, concorrenti, complementari, oblique.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, angolo, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

Prova scritta (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario

Prova orale (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(9875)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Sede di Ancona:

un posto di aiuto medico-chirurgo presso la divisione chirurgica - centro di chirurgia geriatrica e centro di chirurgia sperimentale (disciplina equiparata a: chirurgia "geriatrica" generale);

due posti di assistente medico presso il centro (divisione) medicina geriatrica prima - sezione broncopneumopatie senili e centro di bioclimatologia con annessa sezione di etnogeriatria sperimentale (disciplina equiparata a: geriatria);

un posto di assistente medico presso il centro (divisione) medicina geriatrica terza - stati disendocrini e centro antidiabetico (disciplina equiparata a: geriatria);

tre posti di assistente medico presso il centro (divisione) medicina geriatrica sesta - lungadegenza (disciplina equiparata a: geriatria);

un posto di assistente medico presso il servizio di riabilitazione (disciplina equiparata a: recupero e rieducazione funzionale);

tre posti di assistente radiologo presso il servizio di radiologia (disciplina equiparata a: radiologia);

due posti di assistente medico presso il servizio laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina equiparata a: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche).

Sede di Fermo:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente medico presso il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina equiparata a: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);

tre posti di assistente medico presso il centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie senili e loro postumi (disciplina equiparata a: geriatria);

un posto di assistente radiologo presso il servizio di radiologia (disciplina equiparata a: radiologia).

Sede di Firenze:

un posto di direttore (primario) e un posto di assistente medico presso il laboratorio di ricerche scientifiche di medicina nucleare (disciplina equiparata a: medicina nucleare);

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo presso l'unità operativa geriatrica centro di chirurgia generale geriatrica (disciplina equiparata a: chirurgia generale);

un posto di assistente medico presso l'unità operativa geriatrica centro di assistenza lungodegenti (disciplina equiparata a: geriatria).

Sede di Cagliari:

un posto di assistente medico presso il centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senil con annesso servizio di fisiopatologia respiratoria (disciplina equiparata a: geriatria);

un posto di assistente radiologo presso il servizio di radiologia (disciplina equiparata a: radiologia).

Sede di Casatenovo:

un posto di aiuto medico presso il servizio di fisiopatologia respiratoria e riabilitazione (disciplina equiparata a: recupero e rieducazione funzionale);

un posto di aiuto dirigente presso il servizio di elettrocardiografia-cardiologia (disciplina equiparata a: cardiologia);

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente medico presso il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (disciplina equiparata a: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);

un posto di assistente radiologo presso il servizio di radiologia (disciplina equiparata a: radiologia).

Sede di Cosenza:

un posto di direttore (primario) e un posto di aiuto medico presso il centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a: cardiologia);

un posto di aiuto e un posto di assistente medico presso il centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a: geriatria);

un posto di direttore (primario), un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo presso il servizio di radiologia (disciplina equiparata a: radiologia);

un posto di assistente medico presso il servizio di laboratorio (disciplina equiparata a: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche);

due posti di assistente medico presso il centro provinciale di gerontologia e per lo studio dei dismetabolismi e riabilitazione (disciplina equiparata a: geriatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(9908)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorso ad un posto di primario della divisione chirurgica con annesso servizio di pronto soccorso-accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione chirurgica con annesso servizio di pronto soccorso-accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(9881)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(9887)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(9890)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(9891)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(9915)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(9916)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(9917)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(9910)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(9911)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente anestesista del secondo servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(9909)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762360)